

**N. 00237/2023 REG.PROV.COLL.**

**N. 00742/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 742 del 2017, proposto da Bingo Globo S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to Camilla Amunni, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico *ex lege* presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D'Azeglio n. 54;

***contro***

Comune di Modena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Giovanardi e Stefano Maini, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico *ex lege* presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D'Azeglio n. 54;

***per l'annullamento***

- DELL'ORDINANZA SINDACALE 13/3/2017, RECANTE LA DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO EX ART. 110 TULPS;
- OVE OCCORRA, DELL'ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ALL'ESITO DELLA SEDUTA DEL 21/5/2015, RECANTE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL GIOCO

## D'AZZARDO LEGALE E ILLEGALE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

La presente causa è stata incardinata presso il T.A.R. in seguito ad istanza di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

A. La Società ricorrente, concessionaria per la gestione del Bingo, gestisce una sala dedicata in Via Delfini n. 2 con l'impiego di 50 dipendenti.

B. Lamenta che il Sindaco di Modena, con la gravata ordinanza, avvalendosi della potestà riconosciuta dall'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e sulla base dell'ordine del giorno n. 45/2015, ha circoscritto le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00, di tutti i giorni feriali e festivi (con obbligo specifico di spegnimento fuori dalle predette cornici temporali, e irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di trasgressione).

C. L'ordinanza si sofferma sul fenomeno del gioco d'azzardo sul territorio comunale, e puntualizza tra l'altro che:

- si stimano 2-3 mila giocatori patologici "dipendenti" da *slot machine*, *video poker* e *video lottery*;
- nel 2015 erano in carico ai servizi 231 soggetti, e dal 2012 avanzano richiesta di aiuto 100 nuove persone, dopo un lungo periodo e una situazione familiare e

finanziaria generalmente compromessa (con forte esposizione debitoria);

- sul territorio insistono 30 esercizi di sale gioco e slot e 250 pubblici esercizi con apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, spesso nei pressi dei cd. “luoghi sensibili”.

D. Con l'introdotta gravame la Società esponente censura gli atti in epigrafe, articolando i seguenti motivi in diritto:

I) Violazione dell'art. 50 comma 7 del TUEL, carenza o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di istruttoria: si deduce la genericità del riferimento al “territorio modenese”, la vaghezza dell'ammontare dei soggetti classificabili come “patologici” (2000 o 3000), la natura di offerta ludica complementare del gioco del Bingo (avente valenza socializzante), il carattere risalente dell'indagine, la confusione tra gioco illegale e regolamentato, l'irrilevanza del numero di locali rispetto alla fissazione di soglie orarie; il provvedimento riporterebbe una semplice tendenza che non giustificerebbe misure così gravose, né sarebbero indicati dati epidemiologici, statistici e clinici idonei ad acclarare la pericolosità per la salute dell'uso degli apparecchi.

II) Violazione dell'art. 50 comma 7 del TUEL e del valore costituzionale della libera iniziativa d'impresa, eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà e difetto di istruttoria, lesione del principio di proporzionalità, per avere l'amministrazione illogicamente accomunato, quanto alla regolamentazione degli orari, le strutture dedicate al gioco *ex art. 88 del TULPS* – presso le quali non possono accedere i minori in virtù dei divieti di cui artt. 24 commi 20 e ss. del D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011 – e gli esercizi *ex art. 86 del TULPS* e 19 DPR 616/77 che non svolgono tale attività in via esclusiva e presso i quali possono accedere liberamente i minori degli anni 18, offrendo le prime maggiori

garanzie di salvaguardia dei giovani utenti ai quali è interdetto l'accesso e risultando, di contro, illegittimamente penalizzate dalla restrizione degli orari di apertura (operando i predetti prevalentemente in orari notturni), non potendo neppure contare sulle entrate provenienti, ad esempio, dalla rivendita di generi di monopolio; le Sale Bingo sarebbero più organizzate e sicure in termini di legalità e sicurezza; risulterebbe, in aggiunta, irragionevole l'estensione del divieto a tutto il territorio comunale, senza limitazioni a specifiche porzioni meritevoli di tutela sulla scorta di preventive analisi.

III) Violazione degli artt. 1 commi 1 e 3 della L. 241/90, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione, in quanto il provvedimento non tiene conto delle caratteristiche della Sale Bingo, assentite con licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e assoggettate a un regime speciale con regole stringenti e controlli rigidi dell'amministrazione concedente; il Bingo costituirebbe un passatempo divertente e socializzante, non menzionato tra i giochi a rischio GAP dal Ministero della Salute nel suo rapporto sulle dipendenze comportamentali.

IV) Violazione degli artt. 50 comma 7 del TUEL, difetto di attribuzione trattandosi di potere estraneo al coordinamento e all'organizzazione degli orari degli esercizi commerciali, e anche valorizzando la sentenza della Corte costituzionale n. 220/2014 non potrebbe ipotizzarsi un potere amministrativo discrezionale indeterminato e privo di base legislativa specifica (con indicazione di criteri minimi sulle sue modalità di esercizio), tenuto conto dell'incidenza sulla libertà di iniziativa economica privata; l'istante rileva, in proposito, che l'introdotta comma 7-*bis* del citato articolo 50 ha ampliato testualmente i poteri sindacali prevedendo un termine di efficacia per le ordinanze non contingibili e urgenti recanti limitazioni agli orari di alcuni esercizi commerciali, al fine di salvaguardare le esigenze di tutela

della tranquillità e del riposo dei residenti e prospetta la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione.

E. Si è costituito in giudizio il Comune di Modena, chiedendo il rigetto del gravame.

F. All'udienza del 13/4/2023 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

## DIRITTO

La Società ricorrente lamenta l'illegittimità dell'intervento regolatore del Comune di Modena, che ha stabilito un arco temporale massimo per l'esercizio dell'attività di gioco lecito sul territorio (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 22:00 di tutti i giorni, festivi compresi).

1. Il primo motivo è privo di pregio giuridico.

1.1 Giova riportarsi alla sentenza di questa Sezione 15/10/2021 n. 854, che non risulta impugnata, ai sensi della quale <<Come già affermato in giurisprudenza in casi analoghi (Consiglio di Stato, sez. V - 26/8/2020 n. 5225, che richiama il proprio precedente 5/6/2018 n. 3382) "è corretto affermare che principio generale della materia è la previsione di limitazioni orarie come strumento di lotta al fenomeno della ludopatia". La pronuncia ha sottolineato che "La documentazione acquisita da Roma Capitale dimostrava in maniera inequivocabile un aumento del numero di pazienti affetti da GAP trattati nel territorio comunale (e regionale) nel corso degli anni (dal 2012 al 2017), e se è vero che, in termini assoluti, non si trattava di numeri elevati, il dato allarmante consisteva proprio nell'aumento progressivo ed ininterrotto. Per convincersene è sufficiente richiamare i dati contenuti nella nota del 1 giugno 2018 (prot. n. (...)/(...)) elaborata dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale della Regione Lazio ove al numero di 82 pazienti trattati nel 2012 (165 nella Regione Lazio) corrisponde il numero di 323 del 2017 (613 nell'intera Regione). In detta situazione l'aumento del numero di esercizi presso i quali risultano collocati gli apparecchi di

*intrattenimento, come pure l'aumento della raccolta monetaria, non può essere considerato, come assunto dalle appellanti, un dato ininfluyente; esso, invece, dà conto dell'aumento dell'offerta, evidentemente indotta dall'aumento del numero dei giocatori e fa ragionevolmente presumere anche l'aumento tra questi di persone affette da GAP. Né, infine, merita critica la sentenza per aver riportato una considerazione che sfugge, per se stessa, ad ogni rilevamento statistico, vale a dire l'esistenza di un numero di persone affette da GAP di gran lunga superiore a quello riportato nelle statistiche elaborate da fonti ufficiali per la naturale ritrosia di coloro che versano in tale situazione a manifestare il problema e a ricorrere ai servizi sanitari (o sociali) per aiuto. In conclusione sul punto, il trend in crescita, non contestato, costituisce un dato correttamente acquisito in sede istruttoria, che vale a sorreggere la decisione di Roma Capitale di un intervento in via precauzionale per arrestare la diffusione del fenomeno della ludopatia; il numero di ore di spegnimento degli apparecchi di intrattenimento rileva sul piano della proporzionalità della misura, essendo irrilevante, per quanto spiegato in precedenza, che esso sia superiore a quello previsto dall'intesa raggiunta in Conferenza Unificata". ...>>.*

1.2 Non va sottaciuto che l'aumento della sindrome da gioco d'azzardo – qualificata dall'organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza – ha portato il legislatore nazionale, con il D.L. n. 158 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della L. 8 novembre 2012, n. 189, ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) con le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia.

1.3 In proposito, va rilevato che l'ordinanza impugnata contiene un puntuale riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo dei cittadini, al cui soddisfacimento è preordinata – attraverso la lotta alla dipendenza da gioco cui è strumentale – la riduzione orari degli apparecchi per il gioco lecito in tutto il territorio comunale. Con riguardo alla dipendenza da gioco

d'azzardo, il provvedimento sindacale richiama i dati rilevati dal Servizio dell'Azienda USL di Modena, rilevando che sul territorio sta sempre più assumendo le caratteristiche di un disturbo compulsivo complesso che oltre a provocare gravi disagi per la persona, genera gravi problemi sociali e finanziari. Si attestano, a livello di stima, 2.000/3.000 giocatori patologici (*range* piuttosto ampio ma con entrambi i valori molto elevati) con un carico al Servizio Sanitario (nell'anno 2015) di 231 giocatori e un accesso di 100 nuovi casi per anno dal 2012: si assiste dunque a un incremento costante del numero di pazienti affetti da questa patologia e presi in carico da servizi, presso i quali giungono "in ritardo" con complesse problematiche familiari e finanziarie. Su quest'ultimo profilo è stato riconosciuto <<*verosimile ritenere che "il numero reale delle persone affette da ludopatia sia assai maggiore, poiché una parte significativa del fenomeno resta sommerso (cosiddetta "cifra oscura"), in quanto molti soggetti ludopatici non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali"* (Cons. St., sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8298)>> (T.A.R. Umbria - 25/5/2021 n. 402).

1.4 Secondo l'atto impugnato molti esercizi che ospitano apparecchi di cui si controverte sono ravvicinati a luoghi sensibili come scuole, luoghi di cura, parrocchie e centri di aggregazione giovanile, circostanza incidente sul rischio di incremento del fenomeno.

1.5 Come evidenziato nella sentenza già citata di questo T.A.R. n. 854/2021 "Oltre alla considerazione che nell'attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III - 11/11/2019 n. 1109; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV - 15/3/2021 n. 665, che richiama l'art. 115 comma 2 c.p.c.) - come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale - l'ordinanza impugnata appare sorretta da un'adeguata istruttoria, tenuto conto

*dell'ulteriore rilievo sul peso economico complessivo del gioco d'azzardo (inteso non in senso dispregiativo ma come fondato su alea e rischio) legato all'uso di slot machine e videolottery (oltre il 55% della quota di volume d'affari secondo la stima CNR). ... L'attuale indirizzo legislativo è nel senso di ritenere misura idonea e necessaria ad arginare il fenomeno della dipendenza da gioco l'individuazione di limiti al suo esercizio, attraverso l'individuazione di una distanza da luoghi di prolungata permanenza o anche di transito di soggetti "a rischio", e attraverso l'imposizione di orari di apertura al pubblico, oltre che attraverso l'ampia serie di luoghi e fasce di popolazione da proteggere. Allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di "proibizionismo", che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari (Consiglio di Stato, sez. III - 19/12/2019 n. 8563)".*

2. Il secondo motivo non è passibile di positivo scrutinio.

2.1 Come statuito nel precedente di questa Sezione 25/7/2022 n. 591, contro il quale non risulta proposto appello, <<Non persuade l'affermazione secondo cui l'applicazione delle limitazioni orarie sarebbe sostanzialmente inutile per le strutture di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., alle quali i minori non possono accedere. In senso contrario è sufficiente evidenziare, come emerge dal provvedimento, che l'azione amministrativa è volta a tutelare il fenomeno in costante crescita della ludopatia, non solo in danno dei minori dei 18 anni, ma anche della popolazione adulta, contingentando l'accesso alle attività di gioco in determinate fasce orarie. Per la medesima ragione non è censurabile la mancata previsione di una disciplina differenziata per aree territoriali; al riguardo, l'uniformità di regolamentazione oraria, anche sotto il profilo territoriale, stabilita dall'amministrazione comunale potrebbe ritenersi ragionevolmente giustificata, ad esempio, dall'intento di prevenire la trasmigrazione degli utenti dall'una all'altra tipologia di esercizi, fenomeno che verosimilmente si verificherebbe in caso di



*diversificazione degli orari e delle aree territoriali. Quanto al rilievo con cui la parte ricorrente lamenta la disparità di trattamento con altri tipi di gioco, si è osservato in giurisprudenza che gli apparecchi automatici per il gioco comportano una “relazione” diretta con il giocatore, e la loro modalità di utilizzo, senza intermediazione alcuna, favorisce il gioco compulsivo. E’ stato sottolineato, in particolare che, tra i giochi leciti con vincita in denaro, slot machine e video - lottery paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica (T.A.R. Veneto, n. 1081/2016 e T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1570/2015). In via generale, giova rammentare che la dedotta disparità di trattamento postula l’identità di effetti, quanto all’incentivo al gioco patologico, che non si ravvisa tra le diverse tipologie di giochi leciti e dunque tra le relative discipline di fruizione, con conseguente legittimità di una diversa regolamentazione (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 437/2022). Il principio di uguaglianza, come noto, impone medesime discipline per situazioni eguali e regolamentazioni distinte per situazioni diverse, con il limite generale di proporzionalità e ragionevolezza. In relazione alla disciplina dei giochi leciti, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo più volte di affermare la più elevata pericolosità, ai fini del rischio di determinare forme di dipendenza patologica, dei giochi cui si riferisce l’ordinanza impugnata, evidenziando che gli apparecchi a ciò destinati, “per la loro ubicazione, modalità, tempistica, danno luogo - più di altre - a manifestazioni di accesso al gioco irrefrenabili e compulsive, non comparabili, per contenuti ed effetti, ad altre forme di scommessa che possono anch’esse dare dipendenza, ma in grado ritenuto (ragionevolmente) dal legislatore di gravità ed allarme sociale assai minore e, perciò, non necessitante di apposita e più stringente tutela preventiva mirata” (T.A.R. Piemonte, n. 824/2017; T.A.R. Trento, n. 221/2013; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 706/2015 e n. 1570/2015; T.A.R. Veneto, n. 1081/2016). Peraltro, l’argomento secondo cui*

*l'amministrazione non avrebbe tenuto conto di altre forme di gioco verso le quali i soggetti affetti da ludopatia si indirizzerebbero prova troppo, poiché dimostra che comunque è opportuno limitare già una delle possibili forme di gioco se anche ve ne sono altre a disposizione (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5226/2020)>>.*

2.2 Sulla lesione del canone di proporzionalità il Collegio richiama la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V - 26/8/2020 n. 5225, che si esprime nel modo seguente: *“Precisato che il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2017, n. 746; Id., sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5443; Id., sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2753; Id., sez. IV, 3 novembre 2015, n. 4999; Id., sez. IV 26 febbraio 2015, n. 964), e che, definito lo scopo avuto di mira, esso è rispettato se la scelta concreta dell'amministrazione è in potenza capace di conseguire l'obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza), si è ritenuto:*

*- che la limitazione oraria fosse proporzionata, in primo luogo, poiché in potenza capace di conseguire l'obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l'offerta di gioco (Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382);*

*- che l'argomento secondo cui l'amministrazione non abbia tenuto conto di altre forme di gioco verso le quali i soggetti affetti da ludopatia si indirizzerebbero prova troppo poiché dimostra che comunque è opportuno limitare già una delle possibili forme di gioco (le slot machines, appunto) se altre ve ne sono a disposizione;*

*- che la limitazione oraria di otto ore comporta il minor sacrificio possibile per l'interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all'interesse pubblico perseguito: resta consentita l'apertura al pubblico dell'esercizio, che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di alimenti, snack, bevande), mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi per la comprensibile ragione di indurre i soggetti maggiormente a*

*rischio ad indirizzare l'inizio della giornata verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l'attenzione dal gioco;*

*- che si tratti, infine, di misura adeguata perché, pur comportando certamente una riduzione dei ricavi, e, in questo senso, un costo per i privati, può essere efficacemente sostenuta mediante una diversa organizzazione dell'attività di impresa”.*

2.3 Anche T.A.R. Lombardia Milano, sez. I – 8/6/2022 n. 1901 ha rammentato che *“La giurisprudenza si è infatti attestata da tempo sul principio secondo cui la previsione di limitazioni orarie è idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia (Consiglio di Stato, sez. V 26 agosto 2020 n. 5225, che richiama il proprio precedente 5 giugno 2018 n. 3382)”.*

2.4 La lamentata valenza su tutto il territorio si può ragionevolmente spiegare con la facilità di spostamento con i mezzi, cosicché può valere l'asserzione circa l'esistenza di zone difficilmente raggiungibili.

3. La terza doglianza non è meritevole di positivo apprezzamento.

3.1 Il gioco del Bingo non può essere apprezzato in maniera differente dagli altri, consistendo in vincite in denaro. Come dimostrato dall'istruttoria, che è stata esaustiva sui rischi derivanti alla salute psichica dei consociati dalla diffusione della ludopatia e sulla correlazione esistente tra fenomeni di dipendenza e l'incontrollata possibilità di accesso al gioco: la tutela del benessere e della salute della cittadinanza risulta comunque prevalente rispetto agli interessi economici degli imprenditori di settore, alla luce dei dati acquisiti sulla diffusione dei fenomeni di dipendenza e sui pregiudizi che essa determina sulla vita dei cittadini, con riflessi negativi a carico del servizio sanitario e i servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie (Consiglio di Stato, sez. V – 4/6/2020 n. 6331).

4. Sul quarto motivo si richiama la sentenza della Corte costituzionale 18/7/2014 n. 220, recepita tra gli altri da T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 24/6/2022 n. 8616, per

cui <<Investita, tra l'altro, della questione della legittimità costituzionale (sollevata dal TAR Piemonte) - con riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione - degli artt. 42 e 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167, nonché dell'art. 31, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 241, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimenti volti a limitare l'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso R.D. n. 773 del 1931, la Corte Costituzionale con la sentenza 18 luglio 2014, n. 220, nel dichiararla inammissibile, ha sottolineato che "...l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, ha elaborato un'interpretazione dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000, compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in questione", evidenziando che in forza della generale previsione del predetto art. 50, comma 7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167, "...il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale". Nella predetta sentenza la Corte Costituzionale ha anche osservato, sotto altro concorrente profilo, che "...il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto al quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni", non mancando di richiamare al riguardo l'avviso di questo Consiglio di Stato secondo cui "l'esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere costruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e

*paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti (sentenza n. 2710 del 2012)">>.*

4.1 Non si ravvisano ragioni per riaprire ulteriormente la questione, posto che il comma 7-bis dell'art. 50 del TUEL protegge interessi pubblici di tipo diverso (tranquillità e riposo dei residenti, ambiente e patrimonio culturale).

5. In conclusione, l'introdotta ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente a corrispondere al Comune di Modena la somma di 4.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Stefano Tenca

IL PRESIDENTE  
Ugo Di Benedetto